

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, n. 231**

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense
nella seduta del 3 maggio 2017

Prot. 81714

INDICE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	1
1.1	I REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DEGLI ENTI.	1
1.2	LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS 231/01.10	9
1.2.1	Le sanzioni pecuniarie.	9
1.2.2	Le sanzioni interdittive.	9
1.2.3	La confisca.	10
1.2.4	La pubblicazione della sentenza.	10
1.3	GLI AUTORI DEL REATO PRESUPPOSTO	10
1.4	L'INTERESSE O IL VANTAGGIO PER L'ENTE	11
1.5	DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO	11
1.6	PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE	12
1.7	AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.	12
2.	LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E DELL'ACRI	13
3.	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI CASSA FORENSE.	15
3.1	OBIETTIVI E MISSION DELL'ENTE	15
3.2	MODELLO DI GOVERNANCE	15
3.3	ASSETTO ORGANIZZATIVO	17
3.4	MOTIVAZIONI DI CASSA FORENSE NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01	28
3.4.1	Finalità del Modello.	28
3.4.2	Il processo di predisposizione del Modello	29
3.5	STRUTTURA DEL DOCUMENTO.	35
3.6	ELEMENTI DEL MODELLO	37

4.	IL CODICE ETICO DI CASSA FORENSE	39
4.1.	FINALITÀ E STRUTTURA DEL CODICE ETICO. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO.	40
4.2.	I PRINCIPI ETICI CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ DI CASSA FORENSE.	40
4.3.	LE NORME DI COMPORTAMENTO .	41
4.4.	LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO.	44
5.	SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	44
5.1.	PRINCIPI GENERALI.	44
5.2.	LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE, DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI, DEI DELEGATI E DEL REVISORE	44
5.3.	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.	45
5.3.1.	Direttore Generale, Dirigenti e altri soggetti apicali.	45
5.3.2.	Impiegati e Quadri.	46
5.4.	LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI.	47
6.	ORGANISMO DI VIGILANZA	47
6.1.	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	47
6.2.	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	50
6.3.	INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.	52
6.4.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	53
6.4.1.	Segnalazioni da parte di esponenti dell'Ente o da parte di terzi.	53
6.4.2.	Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	54
6.4.3.	Articolazione dei Poteri e Sistema delle deleghe	55
6.4.4.	Struttura Organizzativa	55

6.4.5. Raccolta e conservazione delle informazioni	55
7. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO SIA INTERNO CHE ESTERNO DELL'ENTE.	55
7.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE.	55
7.2. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.	56
8. ATTIVITA' DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	57
9. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.	57

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DEGLI ENTI.

Il Decreto Legislativo 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato emanato in data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997 (anch'essa firmata a Bruxelles) sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Legislatore delegato, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da persone fisiche che rivestano funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (si tratta dei c.d. soggetti in posizione apicale), ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d. soggetti in posizione subordinata).

L'utilizzo, nel Decreto, dell'espressione "responsabilità *amministrativa*" è tecnicamente corretto, anche se, di fatto, la natura delle gravi sanzioni previste e la valutazione della responsabilità dell'Ente da parte del medesimo Giudice penale che tratta il processo a carico dell'imputato persona fisica indicano trattarsi di una forma di responsabilità *penale*, che quindi si affianca a quella del soggetto che ha realizzato materialmente il fatto.

Tale ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato, o nel cui interesse i reati siano stati commessi, prevedendo nei loro confronti elevate sanzioni pecuniarie e misure interdittive particolarmente gravose, quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio delle attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che ai fini dell'applicazione del Decreto rilevano solo specifiche tipologie di reati, il cui catalogo, peraltro, è in continua espansione. Negli anni, infatti, gli originari elenchi dei reati presupposto

contenuti agli **artt. 24 e 25** del Decreto, che contemplavano solamente un limitato numero di reati suscettibili di venire commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono stati oggetto di molteplici modifiche normative, di seguito indicate in ordine cronologico.

Anzitutto, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001 n. 409 recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nel Decreto l'art. **25 bis**, all'epoca rubricato "*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*".

L'art. 3 del d.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha invece introdotto, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. **25 ter** estendendo il regime di responsabilità degli Enti anche in relazione ai cosiddetti "reati societari", come configurati dallo stesso d.lgs. n. 61/2002:

- a) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., articolo sostituito con legge 27 maggio 2015, n. 69);
- b) false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., articolo sostituito con legge 27 maggio 2015, n. 69);
- c) falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- d) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- e) impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- f) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- g) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- h) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- i) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- j) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- k) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- l) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- m) agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- n) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Con la legge n. 7 del 2003 è stato esteso il regime di punibilità degli Enti ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, mediante l'introduzione dell'**art. 25 quater**.

Con la legge n. 228 del 2003 è stato introdotto nel Decreto l'**art. 25 quinquies** con il quale la responsabilità degli Enti è stata estesa alla commissione di delitti contro la personalità individuale previsti dalla sezione I del capo XII del libro II del codice penale (riduzione in schiavitù art. 600 c.p.; prostituzione minorile art. 600 *bis* c.p.; pornografia minorile art. 600 *ter* c.p.; detenzione di materiale pornografico art. 600 *quater* c.p.; iniziative turistiche volte allo sfruttamento

della prostituzione art. 600 *quinquies* c.p.; tratta e commercio di schiavi art. 601 c.p.; alienazione e acquisto di schiavi art. 602 c.p.).

La legge n. 62 del 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e la legge n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul Risparmio) hanno ulteriormente esteso il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto.

In particolare, la legge 62 del 2005 ha introdotto nel corpo del Decreto l'**art. 25 sexies** che prevede la punibilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio siano stati commessi i cd reati "*market abuse*" e precisamente i reati di:

- a) abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U. della Finanza);
- b) manipolazione del mercato (art. 185 T.U. della Finanza).

La medesima legge 62 del 2005 ha inoltre inserito all'interno del **Testo Unico della Finanza** l'**art. 187 quinquies**, introducendo una forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- a) abuso di informazioni privilegiate (art. 185 bis T.U. della Finanza);
- b) manipolazione del mercato (art. 185 ter T.U. della Finanza).

La legge n. 262 del 2005, oltre a modificare alcune delle norme previste dall'**art. 25 ter** in tema di reati societari e a raddoppiare l'importo delle sanzioni pecuniarie previste nel medesimo articolo 25 *ter*, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.).

La legge 9 gennaio 2006 n. 7 ha inserito l'**art. 25 quater¹** dedicato alla fattispecie di "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 583 *bis* c.p.), la cui commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente può comportare la responsabilità amministrativa dello stesso. La norma – evidentemente volta a scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere anche nel nostro Paese per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi sessuali femminili, o comunque una lesione degli stessi.

La legge 146 del 2006, all'art. 10, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per i **reati transnazionali**¹ di:

- a) associazione a delinquere (art. 416 c.p.);

¹La definizione di reato *transnazionale* è data dall'art. 3 della medesima legge. È tale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più d'uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più d'uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- b) associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- c) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del T.U. del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43);
- d) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- e) riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- f) illecito impiego di capitali (art. 648 *ter* c.p.);
- g) traffico di migranti (art. 12 co 3°, 3 *bis*, 3 *ter*, e 5 del T.U. di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- h) intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G. e del favoreggiamento personale (artt. 377 *bis* e 378 c.p.).

La legge n. 123 del 2007, entrata in vigore il 25.8.2007, ha introdotto l'**art. 25 septies** – poi modificato con legge n. 81/2008 – che ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime ed al reato di omicidio colposo commessi in violazione della normativa antinfortunistica.

Si tratta, allo stato, degli unici reati commessi a titolo di colpa che possono fondare la responsabilità dell'Ente.

Il d.lgs. n. 231 del 2007, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, ha introdotto l'**art. 25 octies**, che ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. In ordine alla commissione di tali reati si segnala che parrebbe configurabile una responsabilità penale omissiva dei membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p. L'art. 52 del d.lgs. n. 231/2007 prevede infatti in capo ai componenti dell'Organismo di Vigilanza l'obbligo giuridico di comunicare a diverse Autorità Pubbliche (Autorità di Vigilanza, Ministero etc.) eventuali infrazioni di alcune disposizioni del Decreto n. 231/2007 medesimo.

La legge n. 48 del 2008 ha introdotto l'**art. 24 bis**, che ha esteso la responsabilità dell'ente ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati, prevedendo la punibilità dell'ente per una serie di condotte relative a titolo esemplificativo all'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.), alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.), alla diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.), all'installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.), al danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.). Rilevante è inoltre l'introduzione del delitto di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

La legge n. 94 del 2009, intitolata "*disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", e la legge n. 99 del 2009, rubricata "*disposizioni per lo sviluppo e*

l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", hanno poi introdotto tre ulteriori articoli al d.lgs. n. 231/2001: art. 24 *ter* (*delitti di criminalità organizzata*); art. 25 *bis.1* (*delitti contro l'industria e il commercio*); art. 25 *novies* (*delitti in materia di violazione del diritto d'autore*).

L'**art. 25 bis1** elenca i seguenti reati presupposto:

- a) turbata libertà dell'industria e commercio (art. 513 c.p.);
- b) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- c) frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- d) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- e) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- f) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- g) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- h) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

Gli articoli 24 *ter* e 25 *novies* hanno ricondotto all'interno del perimetro sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001 un ampio gruppo di reati presupposto, richiamando un complesso di norme contenute nel codice penale e nella normativa speciale, oltre ad alcune forme di agevolazione alla commissione di tali reati.

Più in particolare, l'**art. 24 ter** indica quali reati presupposto:

- a) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- b) associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- c) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 7, l. 152/1991, cd. "aggravante del metodo mafioso");
- d) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- e) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- f) associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. 309/90);
- g) illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett a), c.p.p.).

L'**art. 25 novies**, invece, ricomprende:

- a) immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171 co. 1 lett. a bis), co. 3, l. n.633/41);

- b) riproduzione ed altre azioni illecite (quali abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, concessione in locazione) per trarne profitto, su programmi per elaboratore e su banche dati (art.171 *bis* l. 633/41);
- c) riproduzione ed altre azioni illecite (quali riproduzione, duplicazione, diffusione in pubblico, ecc.) di opera dell'ingegno o altre opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi (art. 171 *ter*, l. n. 633/41);
- d) fraudolenta produzione, importazione, vendita, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies*, l. n. 633/41).

La legge n. 99 del 2009, inoltre, è intervenuta anche sull'**art. 25 bis** del Decreto, ampliando le ipotesi di responsabilità amministrativa dell'Ente anche in relazione alla commissione delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. ("Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni" e "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"), e coerentemente modificando la rubrica della norma aggiungendo dopo "in valori di bollo" le parole "e in strumenti o segni di riconoscimento".

Con la successiva legge n. 116 del 2009, dimenticando l'avvenuta introduzione dell'art. 25 *novies*, è stato inserito un ulteriore articolo "25 *novies*" (*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*), successivamente corretto dal Legislatore in "**25 *decies***".

Il decreto legislativo n. 171 del 2011 ha aggiunto l'**art. 25 *undecies*** (*Reati ambientali*), che ricomprende:

- a) alcune figure di reato di recente introduzione nel codice penale e poste a tutela di animali e habitat protetti;
- b) diversi reati contenuti nella normativa speciale in materia di tutela delle acque (art. 137 d.lgs. n. 152/2006);
- c) reati contenuti nella normativa speciale in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. n. 152/2006), omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257 d.lgs. n. 152/2006), di falso concernente certificati di analisi di rifiuti o omessa e/o alterata documentazione relativa al trasporto di rifiuti (artt. 258 e 260 bis d.lgs. n. 152/2006), traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260 d.lgs. n. 152/2006);
- d) violazione di limiti di emissione in materia di tutela dell'aria (art. 279 co. 5 d.lgs. n. 152/2006);
- e) numerosi reati concernenti l'illecito commercio o detenzione di specie animali o vegetali protette (art. 3 bis co. 1 l. n. 150/1992);
- f) violazione di diverse disposizioni in materia di sostanze lesive dell'ozono atmosferico (art. 3 l. n. 549/1993);
- g) versamento in mare di idrocarburi e altre sostanze inquinanti di cui agli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 202/2007 (in materia di inquinamento provocato da navi).

² Art. 2 del D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.

Il d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, poi, è intervenuto su tre diversi fronti, modificando gli artt. 25 e 25 *ter* e introducendo l'art. 25 *duodecies*.

La rubrica dell'**art. 25** è stata modificata in "*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*", e, coerentemente, il catalogo dei reati in essa contenuto è stato ampliato sino a ricomprendere:

- a) malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- b) indebita percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea (art. 316 ter c.p.);
- c) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co 2° n. 1, c.p.);
- d) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- e) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- f) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p., 321 c.p.);
- g) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p., 321 c.p.);
- h) corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- i) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- j) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- k) concussione (art. 317 c.p., testo modificato dalla Legge 69/2015);
- l) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

La medesima legge ha poi aggiunto all'elenco dei reati societari già contemplati dall'art. **25 ter** il delitto c.d. di "corruzione tra privati", previsto dall'art. 2635 co. 3 c.c.

L'articolo **25 duodecies**, introdotto *ex novo* con il medesimo intervento normativo, sanziona invece il delitto di "*Impiego di lavoratori stranieri irregolari*", previsto dall'art. 22 comma 12 *bis* del D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286.

La legge n. 186 del 2014 ha poi introdotto nel catalogo dei reati presupposto, all'**art. 25 octies**, il nuovo delitto di "*Autoriciclaggio*", disciplinato dall'art. 648 *ter.1.* c.p.

L'art. **25 undecies** è stato recentemente riformato dalla legge n. 68 del 2015, entrata in vigore il 29 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale il titolo VI *bis*, dedicato alle nuove fattispecie dei delitti contro l'ambiente. Attraverso la previsione dei nuovi c.d. ecreati, il legislatore ha cercato di superare l'evidente inadeguatezza e inefficacia del previgente sistema per la tutela dell'ambiente, fornendo nuovi strumenti per migliorare l'efficacia della risposta sanzionatoria alla consumazione di gravi fatti di inquinamento. Fino all'entrata in vigore della legge 68/2015, infatti, la tutela dell'ambiente era garantita solo attraverso la previsione di alcuni reati, di natura principalmente contravvenzionale, contenuti nel Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006), oltre che da alcune norme del codice penale che disciplinano i delitti contro

l'incolumità pubblica – ai quali la giurisprudenza ha sempre fatto ricorso per punire i gravi illeciti che coinvolgevano l'ambiente – la cui applicazione, però, ha spesso determinato l'inflizione di sanzioni sproporzionate rispetto all'effettiva gravità dei fatti. Peraltro, l'introduzione di un più efficace sistema di sanzioni poste a tutela dell'ambiente era imposta anche dalla necessità per il nostro ordinamento di adempiere agli specifici obblighi di criminalizzazione delle condotte offensive dell'ambiente previsti dalla direttiva 2008/99/CE "Sulla tutela penale dell'ambiente".

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, la legge n. 68 del 2015 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto le nuove fattispecie di delitti contro l'ambiente previste nel titolo VI *bis* del codice penale. La riforma ha quindi esteso la responsabilità degli enti anche alla commissione di gravi reati ambientali, un'ipotesi sino a oggi esclusa, dal momento che le norme incriminatrici dei delitti contro l'incolumità pubblica con cui venivano sanzionati i gravi fatti di inquinamento – come i delitti di avvelenamento e adulterazione di acque destinate all'alimentazione (art. 439, 440 c.p.) e il delitto di disastro innominato (art. 434 c.p.) –, non sono tuttora contemplate nell'elenco dei reati da cui dipende la responsabilità amministrativa dell'ente ex d. lgs. 231/2001.

In particolare, al primo comma dell'art. 25 *undecies* sono stati inseriti i seguenti reati presupposto:

- a) inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- b) disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- c) delitti colposi contro l'ambiente e delitti di creazione colposa di pericolo di inquinamento ambientale e di pericolo di disastro ambientale (art. 452 *quinqüies* c.p.);
- d) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- e) associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata ai sensi dell'art. 452 *octies* c.p.

L'art. 1, comma 8, della legge n. 68 del 2015 ha inoltre introdotto il nuovo comma 1 *bis* dell'art. 25 *undecies*, che prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.

La legge 27 maggio 2015, n. 69, oltre a modificare sostanzialmente il contenuto degli artt. 2621 e 2622 c.c., ha poi inserito all'art. **25 ter**, sotto la lettera a-*bis*), un nuovo reato presupposto: il delitto di false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.).

La legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha aggiunto un nuovo reato presupposto all'elenco dei delitti contro la personalità individuale di cui all'art. **25 quinqüies**. Si tratta della fattispecie di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'art. 603 *bis* c.p., come modificato dalla stessa legge n. 199/2016.

Il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38 ha modificato l'art. 2635 c.c. in materia di corruzione tra privati e introdotto il nuovo art. 2635 bis per il reato di istigazione alla corruzione tra privati, a sua volta inserito tra i reati societari indicati all'art. **25 ter**.

Per un'analisi più dettagliata dei vari reati presupposto, si rinvia in ogni caso alla parte speciale del presente Modello.

Per completezza si ricorda che l'**art. 23** del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

1.2 LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS 231/01.

Le sanzioni amministrative previste dalla legge a carico dell'Ente in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati, a mente dell'**art. 9**, si distinguono in:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

Da un punto di vista generale è opportuno ricordare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 ss. anche se questi siano realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi però le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. L'Ente non risponde quando volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (**art. 26**).

1.2.1 Le sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli **artt. 10, 11 e 12** del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota spazia da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 1.549,37 euro. Il Giudice determina il numero delle quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'art.11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

1.2.2 Le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma 2 dell'**art. 9** del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi e massima di 2 anni.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente:

a) all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

b) in via cautelare, su richiesta del PM nel corso del procedimento, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede (**art. 45**).

1.2.3 La confisca.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue all'eventuale sentenza di condanna (**art. 19**).

1.2.4 La pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (**art. 18**).

1.3 GLI AUTORI DEL REATO PRESUPPOSTO.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lvo 231/01, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso"* (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; **art. 5 co. 1 lett. a**));
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; **art. 5 co. 1. lett. b**)).

L'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (**art. 5 co. 2**), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 L'interesse o il vantaggio per l'Ente

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reato da parte di soggetti legati a vario titolo all'Ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso. Dunque non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'Ente.

Sul significato dei termini 'interesse' e 'vantaggio', la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di un specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'Ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione suggerisce infine che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica *ex ante*, viceversa quella sul vantaggio che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post* dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

1.5 DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. 24 a 25-*quinquies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere in relazione a reati contemplati dallo stesso Decreto commessi all'estero al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.6 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità della Fondazione, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Fondazione;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà dell'ente nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.7 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un *Organismo di Vigilanza* dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E DELL'ACRI

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, poi parzialmente modificate e aggiornate nel 2004. Entrambe le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate dal Ministero di Giustizia *adeguate al raggiungimento dello scopo fissato* (con riferimento alle Linee Guida del 2002 si rimanda alla 'Nota del Ministero della Giustizia' del 4.12.03 e con riferimento agli aggiornamenti del 2004 alla 'Nota del Ministero della Giustizia' del 28.6.04). Le Linee Guida sono state in seguito aggiornate nel marzo 2008 e da ultimo nel marzo 2014; nonché alle *Linee Guida* emanate dall'ACRI (Associazione di Fondazione e di Casse di Risparmio Spa).

Il percorso indicato da Confindustria per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- ❖ individuazione delle *aree a rischio*, volta a verificare in quali aree/settori dell'Ente sia possibile la realizzazione dei reati;
- ❖ predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre

l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale dell'ente, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- ❖ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ❖ separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- ❖ documentazione dei controlli;
- ❖ introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- ❖ individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
 - ❖ autonomia ed indipendenza;
 - ❖ professionalità;
 - ❖ continuità di azione.
- ❖ obbligo da parte delle funzioni dell'Ente, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche).

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida di Confindustria non inficia la validità di un Modello. Questo infatti essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una Fondazione particolare, può discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria che per loro natura hanno carattere generale.

Il percorso identificato dall'ACRI per l'elaborazione del Modello identifica come componenti del Modello i seguenti elementi:

- ❖ Mappatura delle aree a rischio e dei controlli;
- ❖ Sistema organizzativo ed autorizzativo;
- ❖ Principi di controllo relativi alle attività a rischio e procedure operative;
- ❖ Codice Etico/codice di condotta;

- ❖ Sistema di gestione delle risorse finanziarie;
- ❖ Sistema disciplinare;
- ❖ Organismo di Vigilanza;
- ❖ Sistema di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- ❖ Piano di formazione e comunicazione del personale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI CASSA FORENSE.

3.1 OBIETTIVI E MISSION DELL'ENTE

Cassa Forense è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato che ha l'obiettivo di assicurare agli avvocati che hanno esercitato la professione con carattere di continuità ed ai loro superstiti, un trattamento previdenziale in attuazione dell'art. 38 della Costituzione ed in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; nonché di erogare assistenza a favore degli iscritti e dei loro congiunti, o di altri aventi titolo, secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. L'Ente ha, altresì, l'obiettivo di gestire forme di previdenza integrativa nell'ambito della normativa generale vigente.

Cassa Forense, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali e per migliorare la sua efficienza organizzativa e gestionale, può svolgere attività e promuovere iniziative, anche con la costituzione e la partecipazione a società, enti, fondazioni ed associazioni in Italia ed all'estero.

Essa può, inoltre, attuare o partecipare a iniziative preordinate allo sviluppo culturale ed alla sicurezza sociale degli avvocati.

Cassa Forense, infine, può attuare iniziative culturali che siano preordinate al perfezionamento dei Delegati nella materia previdenziale ed assistenziale, e nella tecnica di gestione del patrimonio dell'Ente.

3.2 MODELLO DI GOVERNANCE

La *governance* della Cassa Forense è così articolata:

- Il PRESIDENTE, che ha la rappresentanza legale della Cassa anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, la Giunta esecutiva ed il Comitato dei Delegati e svolge le altre funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; in caso di urgenza, adotta provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente, inoltre, spetta il compito di vigilare sull'attuazione delle delibere e di impartire direttive tramite comunicazioni indirizzate al Direttore generale; può, di volta in volta, delegare uno o più consiglieri di amministrazione per il compimento di singoli atti.
- IL VICE PRESIDENTE: il Presidente è coadiuvato da un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o di sua assenza ovvero qualora questi cessi dalla carica.

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, che provvede ad attuare le delibere di carattere generale del Comitato dei Delegati, elegge, fra i suoi componenti, il Vicepresidente e i componenti della Giunta, nomina il Direttore Generale e ne determina il compenso, impartisce direttive al Direttore Generale in merito alla organizzazione dei servizi e degli uffici, predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo con le relative relazioni accompagnatorie, predispone le note di variazione di bilancio con le relative relazioni, propone al Comitato dei Delegati i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, determina l'ammontare della riserva legale e della sua integrazione in misura non inferiore a quanto previsto dalle norme legislative, amministra e gestisce il patrimonio della Cassa, garantendo l'equilibrio finanziario della Cassa e l'integrità della riserva legale. Qualora dai bilanci preventivi o consuntivi o dai bilanci tecnici si evidenzino concrete possibilità che nell'arco dei successivi 15 anni sia compromesso l'equilibrio finanziario della Cassa o l'integrità della riserva legale, il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, a sottoporre all'approvazione del Comitato dei Delegati i provvedimenti più idonei a scongiurare tali squilibri. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, assume il personale e delibera in merito alla sua disciplina e al suo trattamento giuridico ed economico; delibera sui reclami avverso i provvedimenti della Giunta con l'astensione dei membri della stessa che abbiano partecipato alla deliberazione reclamata; fa redigere, almeno ogni tre anni, il bilancio tecnico da uno o più esperti; conferisce annualmente a soggetto abilitato, l'incarico di eseguire le revisioni e le certificazioni previste dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, nomina il Direttore responsabile, il comitato di redazione e l'eventuale comitato scientifico dei periodici editi dalla Cassa; compie tutte le attività concernenti l'amministrazione dell'ente e svolge le altre funzioni attribuite ad esso dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti e non attribuite ad altri organi o al Direttore Generale; propone al Comitato dei Delegati la nomina per conto della Cassa di amministratori o sindaci di società o enti collegati e partecipati dalla Cassa, ovvero a cui la Cassa aderisce.

Il Consiglio, infine, può delegare alla Giunta, a Consiglieri o a dirigenti, il compimento di atti. La delega può essere revocata in ogni momento.

- IL COMITATO DEI DELEGATI, i cui componenti rappresentano gli iscritti alla Cassa, adotta le norme statutarie e regolamentari e le loro integrazioni e modificazioni, stabilisce gli indirizzi e i criteri generali cui deve uniformarsi l'Amministrazione della Cassa, delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la costituzione o partecipazione agli enti, società ed organismi di cui all'art. 2, 2° comma dello Statuto, e ne designa i propri rappresentanti. Il Comitato dei Delegati, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, provvede a determinare la misura e il metodo di calcolo delle prestazioni a favore degli aventi diritto; fissare l'entità dei contributi dovuti; stabilire le modalità delle relative corresponsioni e disciplinare il sistema sanzionatorio. Il Comitato dei Delegati ha, inoltre, la facoltà di eleggere, fra i propri componenti, il Presidente della Cassa e il Consiglio di Amministrazione; approva i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci consuntivi, con le relazioni e gli allegati, nonché i criteri generali di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; determina ogni biennio, con apposita delibera, la misura dell'indennità di

carica spettante annualmente al Presidente, ai Vice Presidenti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci, nonché la misura dell'indennità di presenza, uguale per tutti, spettante agli stessi e ai Delegati, per la partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali e alle Commissioni Istituzionali e, se del caso, per incarichi speciali. Il Comitato esercita, in conformità ai regolamenti, le altre funzioni previste dalla legge e dallo statuto. Il Comitato ha, infine, la facoltà di istituire nel suo ambito commissioni istituzionali con compiti specifici, determinandone la durata. I pareri delle Commissioni hanno carattere consultivo, vengono espressi con le modalità previste da apposito regolamento, e non possono vincolare il Comitato dei Delegati nelle proprie determinazioni.

- La GIUNTA ESECUTIVA, ha il compito di deliberare sulle iscrizioni alla Cassa e sulle cancellazioni, provvede alla liquidazione dei trattamenti previdenziali ed alla erogazione dei trattamenti assistenziali e di maternità, delibera sulla restituzione dei contributi in caso di cancellazione dalla Cassa se ed in quanto tale restituzione spetti in base alle norme vigenti e sugli sgravi contributivi, delibera sulle materie ad essa delegate dal Consiglio di Amministrazione, delibera sui ricorsi proposti dagli iscritti avverso i provvedimenti degli Uffici, sostituisce il Consiglio di Amministrazione in caso di urgenza, con delibera da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva, esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento.

La Giunta può delegare al Direttore Generale o ad un dirigente i provvedimenti di iscrizione e cancellazione, quando siano automatica conseguenza dell'iscrizione agli albi professionali o della cancellazione da essi e delegare, altresì, provvedimenti di restituzione dei contributi e per lo sgravio dai ruoli, secondo le disposizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

- Il COLLEGIO DEI SINDACI, cui spetta il controllo dell'attività dell'Ente, in analogia a quanto disposto dall'art. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.


Il Collegio esercita anche il controllo contabile.

I Sindaci devono, inoltre, assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Delegati e possono assistere alle riunioni della Giunta. I verbali delle riunioni, le relazioni e le osservazioni del Collegio dei Sindaci sono trascritti in apposito libro.

3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa della Fondazione è ispirata all'attuazione di una separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo.


La struttura organizzativa di Cassa Forense è articolata secondo il seguente organigramma:




PRESIDENZA



DIREZIONE GENERALE




PRESIDENZA E ORGANI COLLEGIALI



UFFICIO STAMPA COMUNICAZIONE E STUDI




AREA GIURIDICA E LEGALE




RISORSE UMANE



SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE




AFFARI GENERALI E SICUREZZA




AREA ISTITUZIONALE


NORMATIVA, RICORSI E INFORMATION CENTER




ACCERTAMENTI CONTRIBUTIVI E DICHIARATIVI




ISTRUTTORIE PREVIDENZIALI



RISCOSSIONI E LIQUIDAZIONI PENSIONI



ASSISTENZA E SERVIZI AVVOCATURA



AREA PATRIMONIO

UFFICIO INVESTIMENTI

SEGRETERIA


DIRIGENTE

GESTIONE DIRETTA

GESTIONE FONDI

INVESTIMENTI ALTERNATIVI

CONTABILITÀ E PATRIMONIO



3.4. Motivazioni di Cassa Forense nell'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01.

Cassa Forense, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o comunque nell'interesse della Fondazione sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività dell'Ente, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria e dall'ACRI.

Tale iniziativa, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Fondazione e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Avvocati e loro aventi titolo, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

3.4.1 FINALITÀ DEL MODELLO.

Il Modello predisposto da Cassa Forense si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività dell'Ente, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene astrattamente sussistente la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
- un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività dell'Ente assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo della Fondazione;
- un sistema di deleghe e poteri di firma e di procure per la firma di atti dell'Ente che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nelle aree a rischio;
- determinano una struttura organizzativa coerente con le attività dell'Ente, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta

segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:

- un organigramma/funzionigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
- un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a rappresentare la Fondazione verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di *Governance*;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività dell'Ente con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Cassa Forense nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Cassa Forense che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale.
- ribadire che Cassa Forense non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Fondazione fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Cassa Forense intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.4.2 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Cassa Forense, in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire il costante aggiornamento del presente Modello.

Conseguentemente, la predisposizione e l'aggiornamento del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte.

Mappatura delle attività a rischio

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto interno, al fine di mappare tutte le aree di attività svolte dalla Fondazione e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui potessero - in astratto - essere realizzati i reati previsti dal Decreto.

L'identificazione delle attività dell'Ente e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione della Fondazione (organigrammi, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.), l'invio di un formulario e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura dell'Ente.

Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività dell'Ente, con l'indicazione di quelle a rischio.

Analisi dei rischi potenziali

Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata, sulla base dello specifico contesto in cui opera Cassa Forense ed alla relativa rappresentazione dei processi/attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività dell'Ente, e per ciascun reato sono state individuate le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita. A tali fini, è stata, inoltre, effettuata una ricognizione di eventuali fattispecie, verificatesi in passato, riconducibili alle ipotesi di reato di cui al Decreto.

"As-is analysis"

Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase, si è, pertanto, provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle strutture dell'Ente e l'analisi della documentazione da esse fornita.

"Gap analysis"

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria, con le Linee Guida emanate dall'ACRI e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la Fondazione ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere per rimuovere le criticità emerse.

Predisposizione del Modello

In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, la Fondazione ha provveduto alla predisposizione del Modello e successivamente al suo aggiornamento, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo.

Tutti gli output delle fasi sopra descritte sono stati condivisi dalle strutture organizzative interessate e dal Vertice dell'Ente. Il Modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2012 e successivamente aggiornato nelle sedute del 10 gennaio 2014, 17 dicembre 2015 e 3 maggio 2017.

In particolare, al fine di dare concreta attuazione al Decreto e di operare una corretta e completa mappatura delle aree a rischio di commissione di eventuali reati, si è proceduto:

- a. alla ricognizione delle attività dell'Ente per l'individuazione delle aree in cui fosse ipotizzabile un rischio di reato, inteso come qualsiasi evento o comportamento che possa determinare e/o agevolare il verificarsi, anche in forma tentata, di taluno dei reati previsti dal Decreto nell'interesse della Fondazione.

Tali aree sono state identificate in quelle in cui è stata riscontrata l'esistenza di rapporti diretti e/o indiretti con la Pubblica Amministrazione nazionale ed estera e/o in cui vi sia trattazione di materie inerenti il bilancio e altre comunicazioni sociali e/o in cui le attività degli organi della Fondazione possano assumere rilevanza per gli aspetti connessi al Decreto inclusi i reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati.

L'analisi è stata altresì diretta alla verifica dell'esistenza nell'ambito dell'attività dell'Ente di aree di possibile commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei delitti di criminalità organizzata, dei reati di falso nummario, dei delitti contro l'industria e il commercio, dei delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di delitti contro la personalità individuale, degli abusi di mercato, dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di delitti transnazionali, dei reati in materia ambientale, del reato di impiego di lavoratori stranieri (extra Ue e apolidi) irregolari e del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L'esame del complesso delle attività di Cassa Forense ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati corruzione e istigazione alla corruzione tra privati di falso nummario, dei delitti contro l'industria e il commercio, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e dei delitti transnazionali.

Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività

specificamente richiamate dalla fattispecie di reato (ad esempio: selezione, formazione e sviluppo del personale, gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze, gestione note spese, gestione dei flussi finanziari, etc).

Con riferimento a tutte le aree a rischio (anche quelle strumentali), sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che Cassa Forense intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

La nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio è stata quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Sulla base di tale nozione sono state analizzate le situazioni di possibili rapporti con:

- 1) soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- 2) soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
- 3) soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità

montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);

- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati dotati di poteri autoritativi operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che alle Pubbliche Amministrazioni indicate sono state considerate equiparate quelle che svolgono funzioni analoghe a quelle sopra descritte nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;

- b. alla individuazione, nelle aree così identificate, dei reati potenzialmente realizzabili in base alla tipologia di attività svolta dalle singole strutture.

Al riguardo è stata condotta l'analisi della struttura organizzativa, delle missioni e delle responsabilità di tutte le strutture dell'Ente, al fine di pervenire a una preliminare individuazione delle potenziali aree a rischio, anche tenendo conto dei risultati della ricostruzione della *case history*.

Con riferimento alle aree a rischio come sopra individuate, si è quindi proceduto ad effettuare interviste ai responsabili delle relative strutture, formalizzate in appositi verbali, con il duplice obiettivo di verificare e meglio definire l'ambito delle attività a rischio e di analizzare il sistema di controllo preventivo esistente, al fine di individuare, ove necessario, le opportune azioni migliorative.

Le verifiche svolte hanno riguardato le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- a) sistema organizzativo;
- b) procedure operative;
- c) sistema autorizzativo;
- d) sistema di controllo di gestione;
- e) sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;
- f) principi etici formalizzati;
- g) sistema disciplinare;

h) comunicazione al personale e sua formazione.

In particolare, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si è articolata come segue.

Sistema organizzativo

La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Fondazione.

Procedure operative

In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica della esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni della Fondazione.

Sistema autorizzativo

L'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma dell'Ente.

Sistema di controllo di gestione

In tale ambito si è analizzato il sistema di controllo di gestione vigente in Cassa Forense, i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Monitoraggio e gestione della documentazione

L'analisi ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità, nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.

Principi etici formalizzati

In relazione alle singole attività a rischio reato si è verificata la sufficienza o meno, del contenuto del Codice Etico, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2009, successivamente aggiornato nelle sedute del 19 dicembre 2012, dell'11 novembre 2016 e del 20 aprile 2017.

Sistema disciplinare

Le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare attualmente vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da

parte dei dipendenti della Fondazione – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori, Sindaci e collaboratori esterni. Nello specifico Cassa Forense con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2009, ha adottato, come indicato in seguito, un apposito Codice Disciplinare, successivamente aggiornato nelle sedute del 19 dicembre 2012 e del 20 aprile 2017.

Comunicazione al personale e sua formazione

Le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale. Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è stato implementato uno specifico piano volto alla comunicazione del Codice Etico e del Modello ed alla conseguente e mirata formazione del personale.

Attività svolte attraverso Società di servizi

Le verifiche sul sistema di controllo hanno riguardato anche le soluzioni organizzative in cui determinate attività sono svolte da società esterne.

Tali verifiche sono state condotte sulla base dei seguenti criteri:

- la formalizzazione delle prestazioni fornite in specifici contratti di servizi;
- la previsione di idonei presidi di controllo sull'attività in concreto espletata dalle società di servizi sulla base delle prestazioni contrattualmente definite (Service Level Agreement);
- l'esistenza di procedure formalizzate/linee guida interne relative alla definizione dei contratti di servizi ed all'attuazione dei presidi di controllo, anche con riferimento ai criteri di determinazione dei corrispettivi ed alle modalità di autorizzazione dei pagamenti.

3.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO.

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e dalle seguenti "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio da parte di Cassa Forense, contemplate nel Decreto:

- A) Reati contro la Pubblica Amministrazione e il patrimonio,
- B) Reati Societari,
- C) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato,
- D) Reati colposi contro l'Incolumità Individuale commessi con violazione della normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,
- E) Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico e Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio,
- F) Reati informatici e di trattamento illecito dei dati,
- G) Reati di criminalità organizzata,
- H) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore,

I) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria,

L) Reati ambientali,

M) Reati contro l'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori,

N) Delitti contro la personalità individuale.

Da ultimo la Parte Speciale ricomprende le cosiddette "attività strumentali" alla eventuale commissione dei reati, come precedentemente indicate.

Nella "Parte Generale", dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento ai componenti essenziali del Modello (sistema organizzativo, sistema autorizzativo, procedure, controllo di gestione e flussi finanziari, gestione della documentazione), al Codice Etico, all'Organismo di Vigilanza, al Codice Disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello, alla formazione del personale e diffusione del Modello sia internamente che esternamente all'Ente.

La Parte Speciale è suddivisa in due parti.

La Parte Speciale, *sub 1*, contiene la vera e propria mappatura delle aree a rischio di reato e vi sono state indicate:

- le aree ritenute a rischio di reato;
- le attività sensibili;
- le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici che operano nell'ambito delle aree a rischio reato o delle attività sensibili;
- i reati astrattamente perpetrabili;
- la tipologia dei controlli chiave ritenuti necessari con riferimento a ciascuna attività a rischio;
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati (indicati richiamando i singoli paragrafi del Codice Etico);
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza la cui attuazione è stata garantita attraverso l'individuazione di un *Key Officer* per ciascuna area a rischio e strumentale cui spetta il compito di trasmettere all'Organismo di Vigilanza *report* standardizzati.

La Parte Speciale, *sub 2*, contiene invece la mappatura delle aree a rischio predisposta per Struttura Organizzativa. L'ideazione di tale Parte Speciale suppletiva si è ritenuta necessaria per favorire la comprensione del Modello e delle condotte illecite eventualmente configurabili da parte dei Dirigenti e dei Dipendenti in base alle specifiche mansioni cui costoro sono adibiti. Essa è stata predisposta per ulteriormente garantire l'esatta comprensione dei meccanismi di funzionamento del Modello da parte dei Destinatari dello stesso.

Il Modello è corredato infine da alcuni allegati e dai documenti che completano e specificano il quadro della organizzazione, della gestione e del controllo

dell'Ente, quali l'organigramma, il Codice Etico, il Codice Disciplinare, la Clausola di Assoggettamento dei Terzi alle sanzioni disciplinari istituite dall'Ente, lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza di Cassa Forense. Tali documenti vanno considerati parte integrante del Modello.

3.6 ELEMENTI DEL MODELLO

Come sopra accennato, le componenti (protocolli) del sistema di controllo preventivo che devono essere attuati o completati per garantire l'efficacia del Modello sono:

- principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo maggiormente formalizzato;
- procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree potenzialmente a rischio reato con gli opportuni punti di controllo;
- verifica e completamento dei poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello.
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre prescrizioni del Modello.

Qui di seguito vengono, quindi, descritti i principi su cui si fondano alcuni protocolli del Modello di Cassa Forense aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto, mentre - fatto comunque salvo quanto prescritto nel presente paragrafo - si rinvia alle Parti Speciali per quanto concerne i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reati (es. procedure o altri protocolli specifici).

Per quanto concerne il Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza, il Codice Disciplinare ed il sistema di comunicazione di formazione del personale, si rinvia ai successivi capitoli del Modello specificamente dedicati.

Sistema Organizzativo

Il Sistema organizzativo della Fondazione (strutture/posizioni organizzative, missioni ed aree di responsabilità) viene definito attraverso l'emanazione da parte del Consiglio d'Amministrazione e della Direzione Generale, in relazione alle specifiche competenze, di Disposizioni Organizzative. La formalizzazione e la diffusione viene assicurata dalla Direzione Generale, la quale provvede periodicamente all'aggiornamento dell'organigramma della Fondazione.

Sulla base delle Disposizioni Organizzative emanate, viene formalizzato un documento illustrativo dell'organigramma dell'Ente

Le Disposizioni Organizzative possono avere per oggetto:

- la definizione di linee guida, indirizzi e politiche interne;
- la formalizzazione di processi e procedure interne;

- l'istituzione, la modifica, la soppressione di organismi, comitati, progetti e gruppi di lavoro interni.

Inoltre, la Fondazione emana e diffonde anche Comunicazioni di servizio, le quali hanno ad oggetto aspetti organizzativi ed operativi dell'organizzazione dell'Ente.

Sistema Autorizzativo

Il Sistema Autorizzativo della Fondazione è impostato nel rispetto dei seguenti requisiti:

- le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità;
- ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli obiettivi dell'Ente;
- tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Cassa Forense nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura a rappresentare la Fondazione.

In particolare, il sistema prevede l'attribuzione di:

- *poteri di rappresentanza permanente*, attribuibili tramite procure notarili registrate in relazione all'esercizio di responsabilità permanenti nell'organizzazione dell'Ente. Le procure che conferiscono poteri di rappresentanza permanente sono conferite unicamente dal Consiglio di Amministrazione;
- *poteri relativi a singoli affari*, attribuibili attraverso atti "ad hoc" conferiti con procure notarili o altre forme di delega in relazione al loro contenuto; l'attribuzione di tali poteri è regolata dalla prassi legale della Fondazione, oltre che dalle leggi che definiscono le forme di rappresentanza, in coerenza con le tipologie dei singoli atti da stipulare; per quanto possibile, saranno previsti contenuti/clausole standard delle procure speciali per categorie di atti predefiniti.

Procedure interne nelle aree a rischio

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) separazione, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (c.d. "tracciabilità");
- c) adeguato livello di formalizzazione.

Controllo di gestione e flussi finanziari

Il sistema di controllo di gestione adottato da Cassa Forense è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del Budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle riprevisionsi a livello di Fondazione.

Il sistema deve garantire:

- a) la pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- b) la capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.

La gestione delle risorse finanziarie è definita in apposita procedura, i cui principi sono improntati ad una congrua segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

La procedura, inoltre, stabilisce la casistica di tipologie di contratti e di pagamenti non ammessi e quelli che dovranno essere autorizzati dai massimi livelli dell'Ente.

Infine, la procedura contempla un sistema di gestione della liquidità ispirato a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio e doppia firma per impiego di liquidità.

È compito della Direzione Generale, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, un idoneo sistema di controllo per la rilevazione delle anomalie nelle aree di attività a Rischio, mettendo a disposizione archivi e data base per centro di costo.

Gestione della documentazione

Tutta la documentazione di Cassa Forense viene gestita sulla base di una specifica procedura interna che definisce le modalità di gestione dei documenti di origine interna ed esterna, disciplinandone, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l'archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni.

Tale procedura contempla anche specifici presidi, anche di natura tecnica, che escludano la possibilità di accesso al protocollo della Fondazione in entrata e in uscita a soggetti non autorizzati e l'impossibilità di alterazione della protocollazione già effettuata.

4. IL CODICE ETICO DI CASSA FORENSE

Cassa Forense cura con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività, avendo individuato quale valore centrale della propria cultura e dei propri comportamenti il concetto di integrità.

Cassa Forense ha sempre improntato la propria azione alla massima trasparenza, attraverso l'assoluto rispetto, da parte della propria dirigenza e in genere di tutti i propri dipendenti, delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni interne e di quelle regole di condotta comunemente sentite come non derogabili da parte di chi è preposto ad assolvere all'importante funzione di assicurare una piena ed efficace sicurezza sociale per i propri iscritti.

L'adozione del Codice Etico e di Condotta – approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/02/2009 e successivamente aggiornato il 19/12/2012, l'11 novembre 2016 e il 20 aprile 2017 – ha la finalità di mettere a disposizione di tutti i destinatari del Codice Etico uno strumento che, attraverso la codificazione in forma semplice e sufficientemente generica delle regole di condotta, consenta di evitare qualsiasi comportamento idoneo a confliggere, anche solo episodicamente, con i valori cui la Cassa ha sempre improntato e intende improntare per il futuro la propria azione istituzionale.

4.1. FINALITÀ E STRUTTURA DEL CODICE ETICO. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO.

Il Codice Etico enuncia i principi guida e specifica i doveri al cui rispetto è tenuto il personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei confronti dei colleghi, sia degli iscritti e dei terzi che a vario titolo intrattengono rapporti con la Cassa, tenendo conto dell'importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità a ciascuno affidate.

Il Codice Etico vincola all'osservanza delle norme in esso contenute il Presidente e tutti i componenti degli Organi Collegiali (Comitato dei Delegati, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Giunta Esecutiva), i dirigenti e tutti i dipendenti della Cassa, qualunque sia il rapporto contrattuale con essa intrattenuto, nonché eventuali consulenti e collaboratori esterni, e tutti coloro che, a qualsivoglia titolo, operano in nome e per conto della Cassa o intrattengono rapporti con essa.

Il *corpus* del Codice Etico è così suddiviso:

- una parte introduttiva nel cui ambito sono anche indicati i destinatari del Codice Etico;
- i principi etici di riferimento, ovvero i valori cui Cassa Forense dà rilievo nell'ambito della propria attività d'impresa e che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del Codice;
- le norme di comportamento dettati con riguardo a ciascuna categoria di destinatari;
- le modalità di attuazione del Codice Etico.

4.2. I PRINCIPI ETICI CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ DI CASSA FORENSE.

I principi etici fondamentali adottati da Cassa Forense riguardano i valori e le aree di attività di seguito elencate:

1. rispetto delle leggi e delle norme interne,

2. dovere di riservatezza,
3. imparzialità,
4. spirito di servizio,
5. integrità morale,
6. tutela del patrimonio della Cassa,
7. conflitto di interessi,
8. correttezza delle transazioni,
9. formalità delle transazioni contabili e relativi controlli,
10. antiriciclaggio,
11. rapporti con gli operatori internazionali,
12. procure e deleghe,
13. gestione e reclutamento del personale nonché rapporti interni,
14. principi di condotta nei rapporti con gli utenti e con i fornitori,
15. principi di condotta nei rapporti con entità politiche e sindacali,
16. principi di condotta nei rapporti con la P.A. e le altre Autorità
17. Utilizzo dei Social Media.

Deve essere inoltre evidenziato che, nell'ambito dei principi enunciati per la gestione del personale, Cassa Forense pone particolare attenzione alla "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'ambiente".

4.3. LE NORME DI COMPORTAMENTO.

Cassa Forense ha riservato un'apposita sezione del Codice Etico alle norme di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'attività dell'Ente, indicando, per ciascuna categoria di soggetti Destinatari del Modello, le norme ed i principi di comportamento da seguire. In Particolare:

Componenti degli Organi collegiali

Il Presidente e i componenti degli Organi collegiali della Cassa, nella consapevolezza delle loro responsabilità, oltre che al rispetto della legge, della normativa vigente e dello Statuto, sono tenuti all'osservanza delle previsioni del Codice Etico, informando la propria attività, volta al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, a valori di onestà, integrità, lealtà, correttezza, rispetto delle persone e delle regole, collaborazione con gli altri vertici dell'Ente.

Al Presidente e ai componenti degli Organi collegiali è richiesto di:

- di preservare il patrimonio della Cassa;
- di garantire la salute, la sicurezza e della persona;
- di garantire l'integrità e la tutela l'ambiente;
- trasparenza nei rapporti con utenti e fornitori;

- correttezza nei rapporti con la P.A. e altre Autorità;
- autonomia e indipendenza nell'espletamento del proprio mandato, anche nei rapporti con i terzi;
- la partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività cui sono chiamati;
- di evitare situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni;
- di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio e di non avvalersi della carica per ottenere vantaggi personali. Ogni attività di comunicazione verso l'esterno deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere atta a salvaguardare le informazioni sensibili e riservate;
- di non divulgare le informazioni conosciute per ragioni di ufficio, ivi compreso il contenuto dei documenti propedeutici o comunque predisposti relativamente agli argomenti oggetto di discussione e di studio negli Organi Collegiali. Ogni comunicazione all'esterno deve essere resa nel rispetto delle leggi e delle pratiche di condotta a salvaguardia delle informazioni sensibili e riservate.

A tale riguardo, nell'utilizzo dei social media, è necessario usare discrezione e buon senso quando si discutono argomenti o si esprimono opinioni che riguardano attività di Cassa Forense, applicando quei valori di riservatezza, onestà, lealtà, e correttezza più volte richiamati.

Nella circostanza viene richiesto di esplicitare sempre il ruolo ricoperto all'interno dell'Ente e di chiarire che le dichiarazioni pubblicate sono personali e non rappresentano in alcun modo la posizione di Cassa Forense.

Dirigenti e dipendenti

I dirigenti e i dipendenti devono informare la propria condotta, sia nei rapporti interni che esterni ai principi espressi nel Codice Etico, nel rispetto Decreto Legislativo 231/01 e delle procedure interne vigenti.

In particolare alla Dirigenza è richiesto:

- un comportamento ispirato ad integrità, lealtà, senso di responsabilità nei confronti della Cassa;
- il rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle leggi emanate per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente nonché a quelle aventi ad oggetto la corretta e trasparente gestione della Cassa.

I Dirigenti possono manifestare posizioni divergenti rispetto a quelle degli Organi collegiali, purché esclusivamente funzionali all'esigenza di migliorare la qualità delle prestazioni offerte. Le informazioni ricevute per ragioni d'ufficio sono considerate riservate e ne è vietato ogni uso non derivante dall'espletamento istituzionale delle funzioni.

Con preciso riferimento al rispetto ed all'efficace applicazione del Decreto Legislativo 231/01, i dirigenti e i dipendenti devono comunque:

- evitare di concorrere o realizzare comportamenti idonei ad integrare le fattispecie di reato richiamate nel Decreto Legislativo 231/01;
- collaborare con l'Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da richieste;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali disfunzioni o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 231/01 e/o del Codice adottati dalla Cassa.

I dirigenti e i dipendenti possono chiedere in qualunque momento delucidazioni all'Organismo di Vigilanza in ordine alla corretta interpretazione del Codice o delle procedure connesse al Modello, sulla legittimità di concreti comportamenti o condotte, più in generale sulla conformità di determinati comportamenti al Modello o al Codice.

In particolare i dirigenti e tutti i dipendenti sono obbligati ad adottare comportamenti nel rispetto dei seguenti principi precedentemente enunciati:

- dovere di riservatezza;
- evitare conflitti di interessi;
- preservare il patrimonio della Cassa,
- curare l'aggiornamento,
- garantire la salute, la sicurezza e l'ambiente;
- garantire l'integrità e la tutela della persona;
- mantenere trasparenti rapporti con utenti e fornitori;
- tenere corretti rapporti con la P.A. e altre Autorità.

Nell'utilizzo dei social media Cassa Forense auspica l'uso della necessaria discrezione e buon senso quando si discutono argomenti o si esprimono opinioni che riguardano attività dell'Ente, applicando quei valori di riservatezza, onestà, lealtà, e correttezza più volte richiamati.

Nella circostanza viene richiesto di esplicitare sempre il proprio ruolo ricoperto all'interno di Cassa Forense e di chiarire che tutte le dichiarazioni pubblicate sono a titolo personale e non rappresentano in alcun modo la posizione di Cassa Forense.

Terzi destinatari

I Terzi destinatari, al pari degli altri soggetti, sono obbligati al rispetto delle disposizioni del Codice Etico ed in particolare ai principi etici di riferimento e alle norme di comportamento dettate per i dirigenti e i dipendenti.

A tal fine, può essere previsto l'inserimento, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali, di apposite clausole (cd clausola di assoggettamento dei terzi) volte a confermare l'obbligo del Terzo Destinatario di conformarsi pienamente al

presente Codice, nonché a prevedere, in caso di violazione, una diffida al puntuale rispetto del Modello o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale.

4.4. LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO.

Il controllo sul funzionamento e sul rispetto del Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza della Cassa.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice Etico, ovvero di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e l'efficacia, è tenuto a segnalarli prontamente all'Organismo di Vigilanza.

Nell'ambito delle loro funzioni e competenze i destinatari sono tutti tenuti a collaborare alle attività necessarie alla piena ed efficace esplicazione dei controlli interni.

La violazione dei principi contenuti nel Codice Etico costituisce inadempimento agli obblighi connessi al rapporto di lavoro e, in quanto tale, comporta l'applicazione delle sanzioni indicate dal Codice Disciplinare, adottato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento del 26/02/2009 e successivamente aggiornato nelle sedute del 19/12/2012, 11/11/2016 e 20 aprile 2017, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro di categoria.

5. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

5.1. PRINCIPI GENERALI.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Cassa Forense in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dalla Direzione Generale.

5.2. LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE, DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI, DEI DELEGATI E DEL REVISORE

Qualora sia accertata la commissione di una violazione del Modello, ovvero delle regole di condotta individuate nel Codice Etico da parte del Presidente, di un Amministratore o di un Delegato potrà essere applicata la sanzione della

sospensione temporanea o, per i casi di particolare gravità, della revoca del mandato, con conseguente sostituzione, in questo ultimo caso, del componente nell'ambito dell'Organo Collegiale. Nel caso sia accertata la commissione di detta violazione da parte di un Sindaco o del Revisore, sarà applicata la sanzione della revoca del mandato, con conseguente sostituzione del componente nell'ambito dell'Organo collegiale o del Revisore.

5.3. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.

5.3.1. Direttore Generale, Dirigenti e altri soggetti apicali .

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Previdenziali Privati. In particolare:

- a) incorre nel provvedimento di RICHIAMO SCRITTO colui che ponga in essere:
 - violazioni dei principi generali del Codice etico, violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree indicate nel Modello come 'strumentali', violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanze lievi;
 - violazioni di disposizioni e norme di condotta previste dal Codice etico, violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree 'a rischio di reato' o alle 'attività sensibili' indicate nel Modello, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanze più gravi se da esse non deriva pregiudizio alla normale attività dell'Ente, violazioni di cui al punto precedente se recidivanti;
- b) nel caso di violazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati suscettibili di fondare, secondo quanto previsto nel Decreto, la responsabilità dell'Ente, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello che determinino un danno patrimoniale all'Ente o espongano la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni aziendali verrà applicata la sanzione del RECESSO CON PREAVVISO.
- c) in caso di violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati idonei a fondare, secondo quanto previsto nel Decreto, la responsabilità dell'Ente o comunque idonee ad ingenerare il pericolo che sia contestata la responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia non consentendo la prosecuzione del rapporto di lavoro, verrà applicato il provvedimento di RECESSO SENZA PREAVVISO ex art. 2119 c.c..

La gravità delle infrazioni ed il conseguente provvedimento disciplinare verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia, all'eventuale reiterazione dei comportamenti non conformi, all'intenzionalità del comportamento nonché

al livello di rischio a cui la Cassa può ritenersi ragionevolmente esposta, ai sensi del Decreto, a seguito della condotta irregolare accertata.

5.3.2. Impiegati e Quadri.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare interno, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare si prevede che:

- a) incorre nel provvedimento del RIMPROVERO VERBALE ovvero del RIMPROVERO SCRITTO il dipendente che commetta violazioni dei principi generali del Codice etico, violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree indicate nel Modello come 'strumentali', violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanze lievi;
- b) incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO ovvero della MULTA il dipendente che ponga in essere violazioni di disposizioni e norme di condotta previste dal Codice etico, violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree 'a rischio di reato' o alle 'attività sensibili' indicate nel Modello, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanze più gravi se da esse non deriva pregiudizio alla normale attività dell'Ente, violazioni di cui al punto precedente se recidivanti;
- c) si applica la sanzione disciplinare della SOSPENSIONE ovvero del LICENZIAMENTO CON PREAVVISO al dipendente che ponga in essere violazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati suscettibili di fondare, secondo quanto previsto nel Decreto, la responsabilità dell'Ente, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello che determinino un danno patrimoniale all'Ente o espongano la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni aziendali;
- d) incorre, infine, nel LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il dipendente che compia violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati idonei a fondare, secondo quanto previsto nel Decreto, la responsabilità dell'Ente o comunque idonee ad ingenerare il pericolo che sia contestata la responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia non consentendo la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal Organismo di Vigilanza.

5.4. LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI.

Qualora sia accertata la commissione di violazioni da parte di soggetti terzi saranno applicate le seguenti sanzioni:

- a) nei casi di violazione di minima rilevanza, si ammonirà formalmente al rispetto del Modello (diffida);
- b) nei casi di maggiore gravità, verrà comminata una sanzione graduata, nel rispetto di quanto contrattualmente convenuto, finanche alla risoluzione del contratto e al divieto di intrattenere ulteriori rapporti con la Cassa.

Nel caso in cui le violazioni di cui sopra siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere, di servizio, o di forniture, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi destinatari, la Cassa può inserire nelle lettere di incarico, nei contratti e/o negli accordi di partnership specifiche clausole contrattuali che prevedono non solo l'obbligo di uniformarsi alle procedure e regole individuate nel Modello e nel Codice Etico e la conseguente applicabilità delle sanzioni previste nel presente Codice in caso di violazione, ma anche l'eventuale richiesta di risarcimento danni derivanti alla Cassa dall'applicazione, da parte del giudice, delle misure previste nel Decreto.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria e delle Linee Guida dell'ACRI, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto - debbono essere:

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

³ Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con la Cassa un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati, lavoratori interinali, ecc.);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Cassa;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i contraenti ed i partner.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di reporting al vertice dell'Ente, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

b) Professionalità

L'Organismo di Vigilanza deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine,
- essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza,
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento,
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività dell'Ente che ad esso si richiede.

L'Organismo di Vigilanza di Cassa Forense è dotato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". Sono garantite la necessaria autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare:

- a) l'autonomia ed indipendenza delle quali l'Organismo deve necessariamente disporre sono assicurate dalla presenza, con funzioni di Presidente dell'Organismo, di un membro esterno, scelto fra soggetti particolarmente qualificati da specifiche capacità in tema di attività ispettive e consulenziali e con esperienza in materia di amministrazione e controllo ovvero in compiti direttivi presso società di capitali, enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore in cui opera l'Ente, ovvero nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche e finanziarie.;
- b) la professionalità è assicurata:
- dalle specifiche competenze in materia di controllo interno, procedure e organizzazione del Presidente;
 - dalle specifiche competenze dei due membri interni. In particolare il Responsabile dell'Ufficio Legale sugli aspetti giuridici per lo svolgimento dei compiti dell'Organismo e l'Internal Auditor in tema di amministrazione e controllo ed attività ispettive, nonché entrambi in ordine al funzionamento dell'Ente, alle funzioni concretamente svolte da ciascun 'apicale' e dipendente, all'attuazione dei protocolli dell'Ente;
 - dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento del suo incarico e con assoluta autonomia di budget, delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie funzioni dell'Ente,

con particolare riferimento al Servizio Internal Auditing, sia di consulenti esterni.

- c) la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo opera stabilmente presso la Fondazione per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli e che i suoi membri hanno una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi dell'Ente, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

La durata dell'Organismo di Vigilanza è stabilita in tre anni rinnovabili. I membri dello stesso decadono con la perdita dei requisiti di onorabilità, integrità e rispettabilità e/o della qualità sulla base dei quali è avvenuta la nomina.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ed al Collegio Sindacale.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici dell'Ente e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che andrebbe a svolgere.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo:

- a) avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori o con i membri del Collegio Sindacale di Cassa Forense e delle sue controllate;
- b) intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione dei contratti di rapporto organici, di lavoro subordinato e di prestazione professionale necessari al funzionamento organizzativo di Cassa Forense, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali a titolo oneroso con Cassa Forense, con società controllate e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- c) essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- d) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- e) essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- f) essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- g) sussistere, per il Presidente, di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 lett. c e 2409 decies del Codice Civile.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, sono di seguito indicate le modalità di revoca dei poteri connessi a tale incarico.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di Organismo di Vigilanza dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei doveri gravanti su ciascun membro dell'Organismo, così come definiti nel Modello e nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna dell'Ente ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, anche non definitiva, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o una sentenza di patteggiamento, anche non definitiva, emesse nei confronti di uno dei membri dell'Organismo per aver commesso uno dei reati richiamati dal Decreto o ad essi affini (in particolare: reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari, ecc.);
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- venir meno di uno dei requisiti di soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo Organismo.

In casi di particolare gravità, anche prima dell'emissione dei provvedimenti sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

6.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dall'art. 6 del Decreto, all'Organismo sono attribuiti i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. A tal fine, l'Organismo deve:
 - effettuare verifiche, periodiche o spot, presso le strutture organizzative ritenute a rischio di reato, al fine di accertare che i comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività dell'Ente siano rispettosi delle

prescrizioni contenute nel Modello e corrispondano alle procedure operative e di controllo dallo stesso individuate;

- promuovere presso la competente struttura dell'Ente il processo connesso all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste in caso di violazione del Modello e verificarne l'attuazione;
- verificare l'efficacia e l'adeguatezza nel tempo del Modello al fine di prevenire il verificarsi di reati per i quali può essere chiamato a rispondere l'Ente, promuovendo, anche previa consultazione delle strutture organizzative interessate, tutte le azioni necessarie. A tal fine, l'Organismo deve:
 - effettuare ricognizioni delle attività dell'Ente con l'obiettivo di individuare le eventuali nuove aree a rischio di reato ai sensi del Decreto rispetto a quelle già individuate nel Modello;
 - attivare le strutture organizzative competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività;
 - inoltrare, se necessario, proposte di aggiornamento e/o correzione del Modello al Consiglio di Amministrazione e verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni adottate;
- definire, in attuazione del Modello, un efficace flusso informativo ed adeguate modalità di comunicazione che consentano all'Organismo:
 - di essere costantemente aggiornato dalle strutture organizzative interessate sulle attività valutate a rischio di reato al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle sue procedure;
 - di riferire periodicamente agli organi sociali competenti;
- promuovere presso le competenti strutture organizzative un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e verificarne l'attuazione;
- predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari ai fini dell'attuazione del Modello;
- elaborare, aggiornare, raccogliere e conservare tutte le informazioni e la documentazione relative al Modello.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati precedentemente, l'Organismo può:

- a) disciplinare mediante un regolamento interno gli aspetti relativi all'espletamento della propria attività operativa (determinazione dei controlli e delle relative scadenze temporali, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.);
- b) accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto.

- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario, osservando le procedure dell'Ente - in quanto compatibili con l'autonomia e l'indipendenza propri dell'Organismo - previste per l'assegnazione di incarichi di consulenza. Eventuali casi di incompatibilità sono individuati dallo stesso Organismo;
- d) richiedere ed ottenere tempestivamente dai dipendenti e dai responsabili delle strutture organizzative tutte le informazioni, i dati e/o le notizie connessi alle varie attività dell'Ente rilevanti ai sensi del Modello, al fine di verificare l'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture interne.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo si avvale, per lo svolgimento della propria attività operativa, della funzione di Internal Auditing di Cassa Forense e delle varie strutture interne che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività indicate. L'Organismo potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri o concretamente svolte altre funzioni dell'Ente, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, viene dotato di un budget stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione al fine di garantire l'espletamento delle attività sopra descritte.

6.3. INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.

L'Organismo riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse. All'Organismo sono assegnate due tipologie di reporting:

- a) la prima, in via immediata nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché, per l'assunzione di determinazioni di particolare urgenza, nei confronti del Presidente e del Direttore Generale;
- b) la seconda, con periodicità semestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale.

Con particolare riferimento alla tipologia di reporting sub a), l'Organismo dovrà riferire tempestivamente in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata e significativa, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o di terzi o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;

- mancata collaborazione da parte delle strutture interne (in particolare, rifiuto di fornire all'Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Fondazione, ovvero di procedimenti a carico della Fondazione in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Più specificatamente l'Organismo inoltre, dovrà riferire senza indugio:

- all'intero Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere da parte del Presidente, dai Delegati, da membri del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, da Dirigenti di Cassa Forense o da membri del Collegio Sindacale o dalla Società di revisione;
- al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla Società di revisione ovvero, affinché adottati i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge, o da membri del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alla tipologia di reporting sub b), l'Organismo predispone semestralmente per il Consiglio d'Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Direzione Generale una relazione avente ad oggetto l'attività svolta, contenente i seguenti elementi:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica e alle segnalazioni ricevute;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Ente, sia in termini di efficacia del Modello;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse.

Annualmente l'Organismo presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale il piano delle attività per l'anno successivo.

6.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.4.1. Segnalazioni da parte di esponenti dell'Ente o da parte di terzi.

L'art. 6, 2° comma, lett d) del Decreto impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore

autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

In ambito interno dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- ◆ devono essere trasmesse all'Organismo eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Fondazione stessa;
- ◆ l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- ◆ le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- ◆ al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza, è stato istituito un "canale informativo dedicato" (org.vigilanza@cassaforense.it);
- ◆ i consulenti, i collaboratori e i partners finanziari e gestori di servizi, per quanto riguarda l'attività svolta in rapporto con Cassa Forense, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo della Fondazione mediante canali informativi da definire contrattualmente;
- ◆ le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

6.4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza di Cassa Forense le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto,

nonché le richieste di esibizione o acquisizione di documentazione provenienti dall’Autorità Giudiziaria, da altra Autorità o da legali nell’ambito di indagini difensive;

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni interne nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza del Modello e comunque delle regole di condotta adottate dalla Fondazione nonché alla funzionalità del Modello ai fini previsti dal Decreto;
- le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli dell’Ente, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Il flusso informativo è, inoltre, integrato dalle informazioni e documenti che l’Organismo di Vigilanza acquisisce nel corso delle riunioni periodiche tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale, con la partecipazione anche del revisore per gli aspetti attinenti al bilancio e ai reati societari.

6.4.3. Articolazione dei Poteri e Sistema delle deleghe

All’Organismo di Vigilanza, infine, deve essere comunicata l’articolazione dei Poteri e il Sistema delle deleghe adottato dalla Cassa Forense ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

6.4.4. Struttura Organizzativa

All’Organismo di Vigilanza, infine, deve essere comunicata la struttura organizzativa di Cassa Forense ed ogni modifica che intervenga sulla stessa.

6.4.5. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall’Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel *data base* sono poste a disposizione di soggetti esterni all’Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell’Organismo di Vigilanza. Quest’ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al *database*.

7. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO SIA ALL’INTERNO CHE ALL’ESTERNO DELL’ENTE.

7.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE.

Cassa Forense promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza gestisce, in cooperazione con la Direzione Generale, la formazione del personale attraverso uno specifico piano di Comunicazione e Formazione.

Per ciò che concerne la Comunicazione, le azioni sono:

- inserimento del Modello e del Codice Etico nell'intranet dell'Ente;
- lettera informativa a firma del Presidente a tutto il personale, sui contenuti del decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Fondazione;
- distribuzione di una copia del Modello e del Codice Etico a tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al momento dell'assunzione;
- inserimento nella bacheca della sede del Modello e del Codice Etico di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- e-mail di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello o al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto, anche con rinvio al corso on-line sull'intranet dell'Ente.

La Formazione è stata articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- ◆ Amministratori, Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Ente: incontri one to one con Amministratori, Direttore Generale, Workshop in aula con i dirigenti;
- ◆ Altro personale: nota informativa interna; informativa in sede di assunzione per i neo assunti; accesso a un sito intranet dedicato all'argomento e aggiornato in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza.

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria e la eventuale mancata partecipazione integra una violazione del Modello.

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell'apposita modulistica interna e l'inserimento nella banca dati dei nominativi dei presenti.

Specifici approfondimenti sul tema sono inoltre inseriti nei corsi tenuti ai neoassunti nell'ambito del processo di inserimento nell'Ente.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento saranno tenute in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività della Fondazione, ove l'Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

7.2. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.

Cassa Forense promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Fondazione. L'informativa è avvenuta, per i soggetti prima elencati, attraverso la circolarizzazione di una comunicazione

ufficiale sull'esistenza del Modello e del Codice Etico e la possibilità di poterlo consultare permanentemente sul sito internet della Fondazione.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che Cassa Forense ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Fondazione.

8. ATTIVITA' DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo è soggetto a specifica attività di monitoraggio sulla sua effettività (che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso).

Inoltre, viene intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, è incluso nel rapporto annuale che l'Organismo di Vigilanza predispone per il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

9. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.

Essendo il presente Modello "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense.

In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

Le modifiche conseguenti a delibere approvate del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense sono direttamente apportate dall'Organismo di Vigilanza al Modello.